

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 5

(Soggetti attuatori)

1. La Regione svolge funzioni di programmazione e valutazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. In particolare:

a) approva le linee guida di cui all'articolo 8 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;

b) provvede alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi secondo le modalità di cui all'articolo 10;

c) provvede all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 nei confronti dell'ARDIS;

d) provvede alla gestione degli interventi edilizi finalizzati ai servizi per l'accoglienza di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

e) definisce i criteri di accreditamento dell'offerta abitativa per l'accesso alle contribuzioni regionali, secondo le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 16/2012.

(1)

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione si avvale dell'ARDIS.

(2)

3. L'ARDIS svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dalla presente legge, secondo il principio della sussidiarietà.

(3)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.